

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA**

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. <b>2305</b>		
<b>- 8 LUG. 2022</b>		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

**PROTOCOLLO  
SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

**Il presente Protocollo, redatto dal Gruppo di studio dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, composto da magistrati, avvocati e personale di Cancelleria, è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Bologna, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e del Dirigente del Tribunale di Bologna**

**Sommario:**

*Premessa*

*Parte prima – I presupposti:*

*Sezione I. L'ambito di applicazione*

*Sezione II. I requisiti soggettivi*

*Sezione III. I requisiti oggettivi*

*Parte seconda – Il procedimento*

*Sezione I. L'ammissione al beneficio*

*Sezione II. Le allegazioni nel corso del giudizio*

*Sezione III. La liquidazione e la revoca*

*Parte terza – I casi specifici*

## **PREMESSA**

La Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 24, terzo comma statuisce che *«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»*.

Il patrocinio a spese dello Stato costituisce dunque attuazione del diritto fondamentale di agire e difendersi in giudizio a tutela dei propri diritti anche in carenza di mezzi economici adeguati. Al suo compimento contribuiscono, ognuno nel proprio ruolo, magistrati, avvocati e amministrazione della giustizia, nella consapevolezza della funzione sociale dell'avvocatura e della necessità di una risposta solidale alla domanda di giustizia.

Con il D.P.R. n° 115 del 30 maggio 2002 (*Testo unico in materia di spese di giustizia*, da ora: T.U.S.G.) la difesa del non abbiente, a lungo concepita come mero compito onorifico e gratuito degli avvocati, peraltro solamente per alcuni tipi di processo, è divenuta attività remunerata dallo Stato e diretta ad assicurare tutela a tutti e tutte, con cittadinanza italiana e non, in qualsiasi tipo di procedimento, giurisdizionale e di volontaria giurisdizione.

Ciò premesso, le parti firmatarie concordano, nello spirito di collaborazione e condivisione di comportamenti virtuosi proprio delle elaborazioni dell'Osservatorio sulla giustizia civile, sulla necessità di rendere meno gravosa per tutti i soggetti coinvolti, dal punto di vista burocratico, gestionale, sostanziale, l'attuazione dei principi della Costituzione e della legge in materia di patrocinio a spese dello Stato. Si deve difatti tenere conto che il rito impone in questa materia una stretta cooperazione fra avvocatura e magistratura, prevedendo una fase iniziale di ammissione provvisoria di competenza del COA, con un ricorso solo eventuale al giudice, una fase coincidente con la durata della causa in cui l'ampresso al beneficio e il suo avvocato sono tenuti ad alcuni importanti adempimenti formali e una fase conclusiva di competenza del giudice, con il provvedimento di, anche implicita, conferma oppure di revoca dell'ammissione al beneficio e il provvedimento di liquidazione dei compensi e delle spese.

Per conseguenza le parti auspicano e si impegnano reciprocamente:

- gli Avvocati, a fornire con lealtà e spirito di collaborazione ogni elemento utile alla valutazione, da parte del COA e del giudice, delle istanze di ammissione e, successivamente, di liquidazione e ad attenersi, salva ogni particolarità del caso, alle indicazioni seguenti circa tempi e modi di intervento;



- l'Ordine degli avvocati, a svolgere con cura ed attenzione il compito del vaglio preliminare nel minor tempo possibile delle istanze di ammissione, garantendo la sussistenza, all'esame preventivo, dei requisiti di ammissione, reddituali e di non manifesta infondatezza, sulla base delle dichiarazioni degli istanti;
- i Magistrati, a rispettare le intese sul tipo, tempi e modi di richieste di informazioni ai difensori, salva ogni particolarità del caso concreto, e a provvedere celermente sulle istanze di liquidazione dei compensi ai difensori;
- le Cancellerie e gli Uffici giudiziari, a svolgere nel minor tempo possibile le attività loro deputate e quelle conseguenti all'emanazione dei provvedimenti di liquidazione del compenso ai difensori.

Le parti concordano sull'opportunità di migliorare le comunicazioni reciproche, impegnandosi ad individuare un efficiente e razionale sistema di scambio e trasmissione dei provvedimenti di ammissione e delle relative istanze, idoneo a contemperare le esigenze operative di entrambi gli uffici, senza paralizzarne l'operato, dato il numero delle stesse.

## **PARTE PRIMA: I PRESUPPOSTI**

### ***Sezione I***

#### ***L'ambito di applicazione***

##### **Articolo 1**

1. Per il combinato disposto degli articoli 74, secondo comma e 75 T.U.S.G., l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni giudizio civile, compresi i procedimenti in cui l'assistenza tecnica non è obbligatoria (cfr. Corte di cassazione, sentenze nn. 30069/2017, 15175/19, 23133/2021). Fanno eccezione, a norma dell'art. 121 T.U.S.G., le cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo il caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti

Handwritten signature and a checkmark-like mark on the right margin of the page.

o ragioni preesistenti) e le opposizioni ai sensi degli artt. 99 e 170 T.U.S.G. (atteso che la parte verrebbe ammessa al beneficio in relazione a procedimento che ha ad oggetto proprio l'accertamento dei presupposti per l'ammissione allo stesso).

2. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento e la disciplina si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione forzata, nei processi di revisione, di revocazione, di opposizione.

3. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente e intende impugnare, anche con reclamo, il provvedimento a sé sfavorevole, non può giovare della precedente ammissione per proporre impugnazione, ma deve proporre nuova istanza, poiché si dovrà verificare che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessa al beneficio con riferimento al giudizio di impugnazione o reclamo. Se la parte ammessa al beneficio deve resistere, non necessita invece di una nuova istanza, potendosi avvalere dell'ammissione già ottenuta nel precedente grado (Corte di cassazione sentenza n. 11470/2019 e n. 32710/2019).

4. Il patrocinio a spese dello Stato non riguarda, invece, l'attività professionale di natura stragiudiziale, eccetto l'ipotesi di attività strettamente propedeutica e/o funzionale a una azione giudiziaria. In tali ipotesi le attività svolte possono essere considerate ai fini di una maggiorazione del compenso dovuto per le singole fasi giurisdizionali, in ogni caso sempre nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 82, comma 1 T.U.S.G..

## **Sezione II**

### **I requisiti soggettivi**

#### **Articolo 2**

##### **(Attività economiche di persone fisiche)**

1. L'art. 76 T.U.S.G., nell'ammettere al patrocinio a spese dello Stato le persone fisiche, non pone limiti riguardo alle pretese che le stesse intendano fare valere, non stabilendo che debbano essere di natura esclusivamente personale e non escludendo quelle relative ad attività imprenditoriali, posto, peraltro, che l'attività di impresa individuale non comporta alcuna separazione di patrimoni tra l'impresa e il suo titolare, né alcun distinto trattamento ai fini reddituali e che l'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di attività a scopo di



lucro o di natura economica è specificamente stabilita dall'art. 119 T.U.S.G. solo per gli enti e le associazioni e non anche per le persone fisiche.

### **Articolo 3** **(Enti e associazioni)**

1. Al patrocinio a spese dello Stato sono ammessi, oltre alle persone fisiche che presentano i requisiti di legge, anche gli «enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica» (art. 119 T.U.S.G.).

2. Sono invece esclusi dal patrocinio a spese dello Stato quegli enti e associazioni, anche appartenenti al c.d. "terzo settore" (associazioni di volontariato, enti *no profit* e simili) che, pur non perseguendo fini di lucro, svolgono un'attività economicamente rilevante (cfr. Corte costituzionale, sentenza del 6 marzo 2019, n. 35).

3. Al pari delle persone fisiche, anche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di enti ed associazioni valgono i requisiti soggettivi dei limiti di reddito di cui all'art. 76 T.U.S.G. e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ai sensi dell'art. 122 T.U.S.G..

4. Al fine di consentire la verifica dei presupposti della mancanza di scopo di lucro e di non svolgimento di attività economica, l'ente o associazione deve produrre, insieme all'istanza, il proprio statuto e l'eventuale regolamento, nonché una autocertificazione che dia atto della iscrizione (o della non iscrizione) dell'ente o associazione, in registri nazionali o regionali stabiliti dalla legge, indicando in tal caso i relativi estremi di iscrizione.

5. Riguardo al presupposto reddituale, l'ente o associazione istante deve presentare il proprio ultimo bilancio o rendiconto annuale, nonché una dichiarazione sostitutiva con la specifica determinazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate negli articoli 76, 79, comma 1, lett. c), T.U.S.G..

6. Deve essere prodotta inoltre copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale del suo legale rappresentante, nonché del documento attestante la presenza e l'estensione dei poteri di rappresentanza.

### **Articolo 4**

Handwritten signature and a downward-pointing arrow.

### **(Cittadini stranieri o apolidi)**

1. I cittadini stranieri e gli apolidi sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni dei cittadini italiani, fatte salve le specificità di cui ai seguenti commi.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'ammissione al beneficio il cittadino straniero deve essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento (non del sorgere della controversia, ma) del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare (art. 119 T.U.S.G.).

3. Gli stessi debbono produrre:

a) Permesso di soggiorno valido al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare.

b) Certificazione dei redditi come per i cittadini italiani e, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto indicato in relazione ai redditi all'estero (art. 70, comma 2 T.U.S.G.). Tenuto tuttavia conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2 T.U.S.G. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021, se la persona straniera chiede alla propria rappresentanza consolare l'attestazione di cui all'art. 79 e questa non risponde entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, è sufficiente, oltre alla documentazione sui redditi prodotti nel territorio italiano, la produzione di copia della richiesta inoltrata al proprio Consolato ai sensi dell'art. 79 T.U.S.G., insieme a dichiarazione sostitutiva che indichi i redditi percepiti nel Paese di appartenenza. Nel caso in cui la domanda di ammissione al beneficio debba essere depositata prima della scadenza dei sessanta giorni dalla richiesta al Consolato, il richiedente deve depositare la dichiarazione sostitutiva insieme a impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale risposta del Consolato successivamente pervenuta.

4. Per i titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale o per protezione complementare ai sensi dell'art. 19, comma 1 e comma 1.1 prima parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, o per i richiedenti tali forme di protezione (anche insieme ad altre forme di protezione) nella valutazione della documentazione è necessario tenere conto del fatto che il richiedente asilo o il titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale potrebbe non avere il passaporto o altro documento e potrebbe essere impossibilitato a richiederli al proprio Consolato non potendo avere contatti con lo Stato nei cui confronti chiede d'essere protetto. Per conseguenza gli stessi debbono presentare:

a) Permesso per richiesta asilo oppure permesso di soggiorno in quanto titolari di protezione internazionale; se non in possesso di un permesso di soggiorno, un documento di identità del proprio Paese o l'attestato nominativo di formalizzazione della domanda d'asilo.

b) Certificazione dei redditi prodotti in Italia come per i cittadini italiani e autocertificazione relativa ai redditi all'estero (artt. 94 d.p.r. 115/2002, 16 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 e 8 d.p.r. 21/2015).

5. Anche nella ipotesi di titolari di protezione speciale di natura diversa (ad es. ex art. 19 comma 1.1 seconda parte e comma 2 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286) o di richiedenti tali forme di protezione speciale, il/la ricorrente potrebbe non avere, o non avere immediatamente, il passaporto o altro documento (stante l'esistenza di Rappresentanze consolari straniere in Italia che non rilasciano qui il passaporto o richiedono documenti dal Paese di origine i cui tempi di acquisizione sono lunghi e dunque incompatibili con un'esigenza immediata di tutela giudiziaria) sicché in tal caso il/la richiedente è tenuto a produrre documentazione consolare attestante detta condizione.

6. In ogni caso la regolarità del soggiorno non è mai presupposto per l'ammissione al beneficio in tutte le controversie finalizzate all'acquisizione di un titolo di soggiorno (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 21879/2019). Per conseguenza in tali ipotesi non è necessaria la produzione di un permesso di soggiorno nè di copia del codice fiscale.

### **Sezione III**

#### **I requisiti oggettivi**

##### **Articolo 5**

##### **Limite reddituale.**

1. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene definito e aggiornato ogni due anni, come previsto dall'art. 77 T.U.S.G.. L'adeguamento viene stabilito con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

2. Ai sensi dell'art. 76, comma 1 T.U.S.G. va considerato il «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito» ed a norma dell'art. 76, comma 3 vanno considerati anche i «redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».





3. È considerato non abiente chi si trovi nella detta condizione reddituale al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del processo e dunque sino al compimento dell'ultima attività di parte (memoria di replica, discussione orale...), tenendo conto del reddito lordo percepito in ogni anno d'imposta, da quello in cui è stata iniziata la causa a quello in cui si è concluso il grado di giudizio, calcolato dunque al lordo delle imposte e al netto degli oneri deducibili. Ne consegue che il reddito imponibile viene determinato sottraendo al reddito complessivo le deduzioni per l'abitazione principale e gli altri oneri deducibili. La dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente è mero indice, rilevante soprattutto in sede di ammissione provvisoria, dovendosi dichiarare sin dalla domanda di ammissione il reddito effettivo che tiene conto di ogni fonte.

4. A mero titolo esemplificativo, sono compresi nel reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- a) pensioni di guerra;
- b) interessi sui conti correnti bancari e postali;
- c) interessi sui titoli di Stato;
- d) redditi assoggettati a tassazione separata;
- e) proventi da lavoro irregolare;
- f) indennità di disoccupazione;
- g) trattamento di fine rapporto;
- h) somme percepite a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante (Corte di cassazione penale, Sez. 4 - , Sentenza n. 27234/2020);
- i) reddito di cittadinanza;
- j) redditi di tipo agrario o dominicale;
- k) canoni di locazione o affitto;
- l) borse di studio (Corte di cassazione penale, sez. 4, sentenza n. 34864/2017);
- m) cd. *pocket money* percepito dal richiedente asilo;
- n) aiuti economici versati in modo significativo e non occasionale da familiari o terzi;
- o) redditi da attività illecite.

Non sono invece comprese, atteso che non hanno natura di "reddito", a titolo esemplificativo:

- a) le indennità di accompagnamento (Corte di cassazione penale, Sez. 4 sentenza n. 26302/2018 e n. 24842/2015);

- b) le somme percepite a titolo di risarcimento dei danni che tendano a ristorare un pregiudizio di diversa natura rispetto alla mancata percezione di redditi (Corte di cassazione penale, Sez. 4 sentenza n. 27234/2020);
- c) gli assegni percepiti a titolo di alimenti;
- d) gli assegni percepiti a titolo di mantenimento della prole.

## Articolo 6

### *(Nucleo familiare)*

1. A norma dell'art. 76, comma 2 T.U.S.G. «*se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante*». Dunque se il nucleo familiare comprende anche altri componenti - quali il coniuge, il convivente *more uxorio* (situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza) o altri familiari conviventi, anche minorenni – eventuali redditi di questi ultimi si sommano a quelli dell'istante. Non rileva che ogni singolo familiare, singolarmente preso, non superi il limite reddituale, dovendosi accertare che il reddito complessivo del nucleo non superi il limite. Il limite reddituale resta immutato, non applicandosi in materia civile il principio previsto dall'art. 92 T.U.S.G. per i processi penali, per cui vi è un aumento per ogni componente del nucleo familiare (Corte costituzionale, sentenza 19 novembre 2015, n. 237).

2. La nozione di «*coniuge*» è estesa dall'art. 1, comma 20 della legge 76/2016 anche alla parte unita civilmente. Nella nozione di «*altri familiari*» è compreso chi sia legato alla parte da relazione di convivenza *more uxorio*, da verificarsi anche a prescindere da formale dichiarazione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 37 L. 76/2016.

3. Ai fini della convivenza deve essere considerata la coabitazione non occasionale, definita da rapporti affettivi continuativi, caratterizzati da comunanza d'interessi e da assistenza continuativa, indici di un legame stabile. Non rilevano, dunque, soggetti non inseriti nell'organizzazione economica del richiedente, come pure rapporti di mera coabitazione per ospitalità o per condivisione dell'immobile in locazione.

4. Nelle ipotesi in cui il richiedente sia materialmente a carico di altri (quale, ad esempio, un genitore), ma non vi conviva, non deve sommare il proprio reddito con quello del familiare, tenendosi conto del reddito del richiedente.

5. Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rilevano i redditi dei familiari fiscalmente a carico ma non conviventi (Corte di cassazione penale Sez. IV, sentenza n. 17426/2018).

6. Nei procedimenti familiari, l'ipotesi di rientro del richiedente nel nucleo familiare d'origine fa prevalere il cumulo dei redditi dei familiari conviventi.

7. Nei procedimenti di richiesta di nomina di amministratore di sostegno (per cui, pur trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, è ammessa la difesa tecnica, cfr. Corte di cassazione sentenza n. 15175/2019), il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dell'istante, non quello del beneficiando.

## Articolo 7

### *(ipotesi in cui si tiene conto del solo reddito personale)*

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 4 T.U.S.G. pur in presenza di altri componenti il nucleo familiare «*si tiene conto del solo reddito personale*», e non di quello dell'intero nucleo familiare, quando:

a) il richiedente il patrocinio a spese dello Stato sia nel procedimento che intende promuovere o in cui debba resistere in una condizione di *conflitto d'interessi* con gli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi. Per conflitto di interessi deve intendersi ogni situazione in cui uno dei componenti del nucleo familiare, seppure estraneo al processo, sia portatore di interessi contrapposti, tali da giustificare che il suo reddito non sia sommato con quello del richiedente: ne sono esempio, le ipotesi di procedimenti di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, le modifiche delle relative condizioni, i procedimenti *ex art. 337 e ss c.c.*, le curatele minorili, cause successorie, di divisione, in tema di diritti reali, di obbligazioni, di locazione, di lavoro, in cui sia ravvisabile un conflitto, anche potenziale, con uno o con alcuni dei familiari conviventi. Anche nel procedimento di separazione consensuale deve tenersi conto del solo reddito personale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 20545/2020).

b) oggetto della causa siano *diritti della personalità*, con ciò intendendosi i diritti soggettivi assoluti e fondamentali della persona, quali, ad esempio, il diritto all'integrità fisica e morale, il diritto alla salute, il diritto all'onore e alla reputazione, il diritto all'identità e alla libertà sessuale, il diritto all'immagine, al nome e alla identità personale, il diritto alla protezione internazionale; rientrano in tale ambito anche le controversie in materia di *status* della persona, le cause relative a interdizione, inabilitazione e variazioni delle predette condizioni.

## Articolo 8

***(Casi di esenzione dal limite reddituale)***

1. Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso indipendentemente dalla situazione reddituale dell'istante in ipotesi di risarcimento del danno conseguente alle condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-ter, T.U.S.G., cioè: art. 572 c.p. (maltrattamenti), 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis c.p. (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (turismo sessuale), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

**PARTE SECONDA:**

**IL PROCEDIMENTO**

***Sezione I***

***L'ammissione al beneficio***

**Articolo 9**

***(Iscrizione nell'elenco avvocati)***

1. I difensori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 81, comma 2, T.U.S.G. sono iscritti, su domanda, nell'elenco degli avvocati abilitati alla difesa delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a checkmark-like symbol in the middle, and another signature at the bottom.

2. L'elenco, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, è distinto per materie. Ciascun difensore può indicare fino a 3 materie di competenza.
3. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nella sezione Patrocinio a Spese dello Stato e viene rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. L'iscrizione deve permanere per tutte le fasi processuali per cui è richiesto il compenso.

## **Articolo 10**

### ***(Proposizione della domanda)***

1. La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria davanti alla quale già pende il procedimento o, nell'ipotesi in cui il procedimento non sia ancora pendente, quello del luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria competente a conoscere il merito (art. 124 T.U.S.G.).
2. Nel caso di domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal difensore, è necessaria l'allegazione dell'atto o del ricorso introduttivo della controversia o della comparsa di costituzione e risposta.
3. Ai fini della decorrenza del beneficio, si fa riferimento al momento di proposizione della domanda, sicché è preclusa la liquidazione dei compensi relativi a fasi precedenti la data di proposizione della domanda.

## **Articolo 11**

### ***(Documenti allegati)***

1. Il richiedente deve indicare nell'istanza il nominativo e il codice fiscale proprio e dei familiari con lui conviventi.
2. Il medesimo deve allegare, sotto propria responsabilità anche penale (art. 125, comma 1 T.U.S.G.), una dichiarazione sostitutiva di certificazione (*ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. n. 445/2000, richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. c) T.U.S.G.*), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui all'art. 76 T.U.S.G.. La stessa va corredata dalla copia fotostatica di un documento personale.

3. Nonostante la disposizione di cui all'art. 76, comma 1 T.U.S.G. faccia riferimento all'ultima dichiarazione disponibile, in ipotesi di mancanza di dichiarazione dei redditi riferibili all'anno precedente alla presentazione della domanda, tenuto conto del principio dell'attualità della capacità contributiva l'istante può presentare un'autocertificazione attestante il reddito percepito o non percepito l'anno precedente.

4. Il richiedente deve allegare in ogni caso l'ultima dichiarazione fiscale presentata dal medesimo e dai familiari conviventi (modello unico, 730... non rileva invece l'ISEE). In mancanza, l'autocertificazione deve dare conto dell'esenzione dalla presentazione della dichiarazione fiscale per assenza di reddito, con riferimento all'anno precedente, o della riscossione di reddito con la produzione di documenti probatori che diano conto della entità del reddito e della tassazione (ad esempio, CU).

5. Poiché il limite reddituale deve permanere per tutta la durata del processo, l'art. 79, comma 1, lettera d) T.U.S.G. obbliga il richiedente a corredare la domanda con il deposito della dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni variazione rilevante del reddito del medesimo e dei familiari conviventi secondo le modalità indicate all'art. 16, comma 4 del presente protocollo. Il reddito rilevante comprende tutte le fonti di reddito esemplificate all'articolo 5 del presente Protocollo.

6. I difensori si impegnano a sottolineare al richiedente il beneficio l'importanza del detto impegno, fornendo al richiedente un prospetto delle fonti di reddito esemplificate all'articolo 5 del presente Protocollo e le conseguenze di una successiva omessa comunicazione della variazione di reddito, evidenziando che l'omissione in relazione a qualsiasi delle fonti di reddito, proprie o dei familiari conviventi, integra gli estremi del delitto previsto dall'art. 125, T.U.S.G. per cui «1. *Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato; 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).*».

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page. The signature appears to be 'M. T.' with a large flourish.

## **Articolo 12**

### ***(Chiarimenti e documentazione integrativa)***

1. Ai sensi dell'art. 79, comma 3 T.U.S.G., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può chiedere chiarimenti e documenti comprovanti la veridicità di quanto dichiarato o autocertificato, concedendo un termine non superiore a due mesi entro il quale provvedere e sospendendo nel contempo la decisione.
2. A norma dell'art. 79, comma 4 T.U.S.G. l'inottemperanza a tale richiesta d'integrazione documentale è causa di sopravvenuta inammissibilità dell'istanza.

## **Articolo 13**

### ***(Decisione sulla ammissione al beneficio)***

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive (reddito e non manifesta infondatezza), emette tempestivamente uno dei seguenti provvedimenti:
  - a) Accoglimento della domanda
  - b) Inammissibilità della domanda
  - c) Rigetto della domanda.
2. La delibera contiene sempre la specifica indicazione della data di presentazione della domanda, la quale fa fede fino a querela di falso o a rettifica da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
3. La delibera riporta, altresì, il codice fiscale del beneficiario e, se la causa è pendente, il numero di ruolo del procedimento cui si riferisce.

## **Articolo 14**

### ***(Non manifesta infondatezza della pretesa)***

1. Gli articoli 79 e 122 T.U.S.G. specificano, a pena di inammissibilità, i contenuti dell'istanza, ponendo a carico del richiedente l'onere di indicare l'oggetto della causa e le enunciazioni di fatto e di diritto, con l'indicazione anche delle prove di cui si intende chiedere

l'ammissione, ai fini della valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Tale esposizione non richiede una dettagliata e circostanziata elencazione dei mezzi di prova demandati al difensore, tenuto altresì conto che il richiedente, se ancora non assistito da un difensore, è solitamente sprovisto di competenza tecnica.

2. Ai fini della decisione del Consiglio dell'Ordine, nel caso di impugnazione oltre il termine previsto dalla legge, la parte deve motivare in relazione all'errore scusabile e ai presupposti per la rimessione in termini, la cui valutazione finale è comunque riservata all'Autorità giudiziaria.

3. La valutazione del Consiglio dell'Ordine è in ogni caso diversa da quella che il Giudice è chiamato a compiere ai sensi dell'art. 136, comma 2 T.U.S.G.. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non effettua invero una valutazione nel merito della richiesta di patrocinio a spese dello Stato (ad eccezione dei casi di malafede o di azione temeraria), ma valuta la manifesta infondatezza ravvisabile, ad esempio, nella carenza di giurisdizione, inesistenza dell'azione giudiziaria prospettata o del rimedio invocato, nella carenza dei presupposti dell'azione in rito o in merito.

## **Articolo 15**

### ***(Riproposizione al giudice)***

1. Nel caso in cui la domanda sia stata respinta o dichiarata inammissibile da parte del Consiglio dell'Ordine, l'interessato può proporre ai sensi dell'art. 126, comma 3 T.U.S.G. la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, il quale decide con decreto oppure, anche implicitamente, con il decreto emesso in sede di decisione sulla istanza di liquidazione.

2. Si applicano gli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. È invece inammissibile la domanda proposta direttamente al giudice senza previa proposizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

## **Sezione II**

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and a stylized mark at the bottom.



## ***Le allegazioni nel corso del giudizio***

### **Articolo 16**

#### ***(Oneri della parte e del difensore)***

1. Il difensore deve depositare senza indugio nel fascicolo telematico copia del provvedimento di ammissione al beneficio sin dal momento della iscrizione a ruolo o della costituzione in giudizio, o comunque non appena ne ha ricevuto comunicazione, rendendo ad ogni modo sempre palese l'ammissione della parte assistita al beneficio.

2. Atteso che nel provvedimento conclusivo del procedimento il giudice deve tenere conto dell'ammissione di una parte al beneficio ai fini delle determinazioni di sua competenza (ad es. per quanto previsto dall'art. 133 T.U.S.G.), il deposito del provvedimento di ammissione deve avvenire in ogni caso prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o della udienza di discussione.

3. Qualora il giudizio provenga da riunione di più cause, il difensore che abbia difeso una o più parti deve depositare tempestivamente il provvedimento di ammissione al beneficio con riguardo ad ognuno dei procedimenti riuniti

4. Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) T.U.S.G., fino alla conclusione del processo, il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato deve comunicare anno per anno ogni eventuale variazione in aumento del reddito che conduca a superare i limiti di reddito, avvenuta nell'anno trascorso, proprio e dei propri familiari conviventi, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, e ciò a far tempo dalla data di ammissione o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

5. In caso di raggiunto accordo tra le parti, o qualora si verifichi una qualsiasi diversa ragione di estinzione del giudizio, il difensore è tenuto a comunicarla al giudice, rappresentandone la causa, ai fini del disposto degli artt. 128 e 134 T.U.S.G.. Ove non sia intercorso alcun accordo sulle spese di lite, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione contestualmente al deposito della transazione e/o conciliazione. La valutazione della non manifesta infondatezza della domanda è effettuata dal giudice allo stato degli atti sulla base del principio di soccombenza virtuale, tenendo conto del tenore della transazione e/o conciliazione.

6. La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 8561/2021). Il difensore deve dichiarare tuttavia al momento della domanda di liquidazione che non intende azionare né ricevere il pagamento in forza della distrazione disposta a proprio favore.

### **Articolo 17** **(Oneri del giudice)**

1. Qualora in corso di causa si renda necessario porre a carico delle parti spese necessarie per il prosieguo, il giudice, di regola e ove possibile, le pone (provvisoriamente) a carico di parti diverse dall'ammesso.

2. Il giudice può richiedere, qualora non siano già presenti nel fascicolo telematico, copia dell'istanza, dei documenti ad essa allegati e della delibera di ammissione, nonché dichiarazione dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati alla difesa di parti ammesse al beneficio, reperibile peraltro in versione sempre aggiornata sul sito dell'Ordine avvocati (sicché la mancata documentazione non dà luogo a inammissibilità).

3. Il giudice può richiedere inoltre ulteriore documentazione reddituale, per cui al momento dell'ultima attività difensiva (memoria di replica; discussione orale...) sia già scaduto il termine per la sua formazione / proposizione, ove lo ritenga indispensabile tenuto conto del tempo decorso dalla proposizione dell'istanza o di altre ragioni, potendo anche interpellare l'Agenzia delle Entrate per la verifica della veridicità delle dichiarazioni del richiedente.

4. Fatta salva la discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dei compensi, le singole sezioni del Tribunale, avuto riguardo alle materie assegnate alla sezione, alla tipologia delle parti e delle controversie e a ogni ulteriore esigenza organizzativa, potranno comunicare all'Ordine degli Avvocati linee guida d'ordine generale concordate dai giudici della sezione in ordine ai presupposti, alle modalità, alla natura delle informazioni che occorra richiedere, oltre che alle conseguenze della loro mancata trasmissione. L'Ordine degli Avvocati si impegna a darne tempestiva notizia a tutti i difensori e a pubblicarle nel sito dell'Ordine.

Handwritten signature and a checkmark.

5. Nel provvedimento conclusivo del giudizio il giudice ha cura di porre a favore dello Stato il pagamento delle spese e dei compensi di difesa della parte vincitrice ammessa al beneficio.

**Articolo 18**  
**(Oneri della Cancelleria)**

1. La Cancelleria mette in evidenza al Giudice come urgenza, nel fascicolo telematico, il deposito da parte del Difensore della delibera di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato effettuato successivamente al deposito dell'atto introduttivo.

2. L'avvenuta ammissione al beneficio deve essere evidenziata altresì nella copertina del fascicolo cartaceo con l'apposizione accanto al nome della parte della dicitura: "Amnesso a P.S.S.".

**Sezione III**

**La liquidazione e la revoca**

**Articolo 19**  
**(Istanza di liquidazione)**

1. L'istanza di liquidazione deve essere proposta nel contenzioso ordinario all'udienza di precisazione delle conclusioni e negli altri procedimenti subito prima della definizione del giudizio. La proposizione oltre tale termine non è comunque ragione di inammissibilità.

2. L'istanza di liquidazione deve recare l'indicazione specifica dei parametri applicati (avuto riguardo alle disposizioni applicabili *ratione temporis*), del valore della causa e dell'importo richiesto per le singole fasi processuali, nonché l'indicazione disgiunta dei compensi complessivamente richiesti (al netto di spese generali e oneri aggiuntivi, quali Iva e Cpa) e dell'importo dovuto in seguito a dimidiazione (al netto di spese generali e oneri aggiuntivi, quali Iva e Cpa).

3. L'istanza deve essere depositata nel fascicolo telematico non come "documento" ma come "atto". Per un più agevole e celere esame, alla stessa vanno allegati, anche se già depositati, il provvedimento di ammissione, eventuali dichiarazioni del beneficiario in ordine a variazioni di reddito, la nota spese, ogni altro documento utile ai fini della decisione.

4. Qualora il giudizio provenga da riunione di più cause, l'istanza può contenere richiesta differenziata di liquidazione soltanto con riguardo all'attività svolta prima della riunione.

5. La Cancelleria deve evidenziare nella Cartella Urgenze (cd. "campanella") l'avvenuto deposito dell'istanza di liquidazione nel fascicolo telematico.

### **Articolo 20**

#### ***(Decreto di liquidazione)***

1. Il provvedimento di liquidazione può essere pronunciato solo su esplicita istanza del difensore. Il provvedimento può liquidare i compensi solo nei limiti di quanto richiesto.

2. Lo stesso può essere emesso anche dopo la definizione del giudizio e comporta l'implicita conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. In ipotesi di nomina di più difensori, *ab origine* o in corso di causa, atteso il contrasto in giurisprudenza e in dottrina in ordine all'effetto o meno di revoca integrale o parziale del beneficio (dettagliatamente descritto dalla Corte di cassazione Sez. 2, con sentenze n. 1736/2020 e 5693/2022, in cui la stessa ha preso posizione in favore della revoca integrale) si dà atto che in ogni caso è esclusa la liquidazione del compenso nei confronti di entrambi.

4. La liquidazione, a prescindere dalla soccombenza, ha ad oggetto i compensi e le spese del beneficiario, con importo compreso fra la metà del valore medio e la metà del valore minimo, e non le spese sostenute dalla controparte soccombente né quanto eventualmente dovuto a titolo di responsabilità aggravata.

5. Ai sensi dell'art. 82, comma 2 T.U.S.G. al difensore non sono dovute spese di indennità e di trasferta, né spese per l'eventuale domiciliatario (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 17656/2018). Tali circostanze, se ritenuto opportuno, possono essere valutate ai fini della liquidazione dei compensi nei limiti di cui al comma 4.

### **Articolo 21**

#### ***(Successione di difensori in corso di causa)***

1. Nel caso di successione di difensori per qualsivoglia causa (rinuncia, revoca, cancellazione, morte), fermo restando che la liquidazione va rapportata all'attività svolta da ciascuno, ogni difensore (o chi per lui in caso di cancellazione o morte) può presentare istanza di liquidazione al momento della cessazione dell'incarico.

2. Al momento della decisione della causa, il giudice verifica se vi siano o meno precedenti difensori del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, provvedendo sulle relative istanze.

3. La Cancelleria comunica al precedente difensore il decreto di liquidazione via *pec* (o con altro mezzo se non possibile via *pec*), oltre che a quello in carica e presente nel fascicolo al momento della liquidazione.

#### **Articolo 22**

##### ***(Estromissione della parte dal processo)***

1. In ipotesi di estromissione dal processo si applica l'articolo 21 del presente Protocollo.

#### **Articolo 23**

##### ***(Revoca del beneficio)***

1. Il giudice può revocare in ogni momento il provvedimento provvisorio di ammissione al beneficio emesso dal Consiglio dell'Ordine o dal giudice, qualora emergano elementi che rivelino l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti anche reddituali di ammissione.

2. Il giudice può altresì revocare il beneficio qualora emergano la mala fede o la colpa grave dell'ammesso nel proporre azione o resistere in giudizio motivandone le ragioni anche con mero rinvio alla decisione adottata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

3. In ipotesi di superamento sopravvenuto dei limiti reddituali, la liquidazione ha ad oggetto esclusivamente il compenso per l'opera prestata dal difensore sino al momento processuale in cui è avvenuto il superamento della soglia di reddito da parte del beneficiario, coincidente con l'inizio del periodo di imposta.. Qualora nel corso del processo quest'ultimo si trovi nuovamente nella condizione reddituale prevista per legge, la parte dovrà chiedere al Consiglio dell'Ordine d'essere riammessa al patrocinio a spese dello Stato.

## **PARTE TERZA: CASI SPECIFICI**

### **Articolo 24**

#### ***(Processo esecutivo)***

1. Anche nei procedimenti esecutivi è necessario che i difensori dichiarino e documentino sin dall'inizio l'esistenza di un provvedimento di ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine competente per territorio.

2. In caso di assegnazione di somme o beni, il compenso al difensore verrà posto a carico del compendio ricavato, con distrazione delle spese (eventualmente non coperte dall'ammissione, perché riferite a periodo precedente la stessa) e del compenso direttamente a favore del difensore.

### **Articolo 25**

#### ***(Negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria)***

1. Il patrocinio a spese dello Stato copre la negoziazione assistita obbligatoria e la mediazione obbligatoria che non sfociano in un accordo ma in verbale negativo, e che sono seguite dal contenzioso. In tali casi il compenso dell'avvocato del beneficiario viene liquidato secondo le regole ordinarie dal Giudice all'esito del contenzioso instaurato.

2. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, si dà atto che il patrocinio dello Stato copre sia la negoziazione assistita obbligatoria che la mediazione obbligatoria, anche allorché sia raggiunto l'accordo che scongiura il contenzioso.

### **Articolo 26**

#### ***(Procedimenti di convalida di sfratto)***

1. Ferma la discrezionalità del giudice in ordine alle valutazioni sulla ammissibilità dell'istanza, nei procedimenti di intimazione di sfratto per morosità o di licenza/sfratto per finita locazione, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'intimato deve indicare nella

domanda di ammissione l'attività tecnico-processuale che intende svolgere e, in particolare, se intende proporre opposizione all'intimazione o se intende svolgere soltanto attività che lo stesso intimato potrebbe effettuare anche senza difesa tecnica, quale, ad esempio, la richiesta del termine di grazia o di accesso al Protocollo Prefettizio.

Bologna, 8 luglio 2022

f.to il Presidente Vicario del Tribunale, Dott. Alberto Zioldi



f.to il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Italia Elisabetta D'Errico



f.to la Dirigente del Tribunale, dott.ssa Elena Barca

